



COMUNE DI LIVORNO

PROTEZIONE CIVILE E ASSISTENZA ALLA POPOLAZIONE
SETTORE PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE N. 4606 DEL 05/06/2026

Oggetto: CONVENZIONE COMUNALE, INTEGRATIVA DI CONVENZIONE REGIONALE, PER LE ATTIVITÀ DI ANTINCENDIO BOSCHIVO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LIVORNO, ANNUALITÀ 2026. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE

dato atto che, in data 09/05/2025, è stata stipulata, con le associazioni di volontariato competenti per il territorio comunale di Livorno che operano nell'ambito del Coordinamento Volontariato Toscano A.I.B. (CVT), la convenzione comunale integrativa di convenzione regionale per le attività di antincendio boschivo nel territorio comunale di Livorno, stagione estiva 2025, in base alla Determinazione n. 3193 del 28/04/2025 di approvazione dello schema di convenzione e impegno di spesa;

considerato che la succitata convenzione viene annualmente stipulata a copertura del periodo a rischio incendio che – secondo quanto disposto all'art. 61, comma 1, del D.P.G.R. Toscana n. 48/R/2003 – va dal giorno 1 luglio al giorno 31 agosto di ogni anno, salvo eventuali modifiche (*ex art. 61, comma 2, del medesimo D.P.G.R. Toscana*) a mezzo atto del dirigente della competente struttura regionale;

considerato, altresì, che – secondo quanto indicato nel vigente Piano Operativo Antincendi Boschivi (A.I.B) in riferimento alle competenze dei comuni in materia di lotta attiva agli incendi boschivi – le convenzioni integrative normate all'art. 70 *ter*, comma 1, lettera a), della legge regionale Toscana n. 39 del 21/03/2000 "*Legge forestale della Toscana*" devono essere stipulate dai comuni stessi nell'ambito della convenzione regionale – approvata ai sensi dell'art. 71, comma 2, della citata legge – al fine di integrare le risorse finanziarie regionali con fondi del proprio bilancio, per mantenere una piena operatività sul territorio comunale;

dato atto che, in data 26/05/2026, risulta stipulata la convenzione tra Regione Toscana e Coordinamento Volontariato Toscano A.I.B. (CVT) per l'annualità in corso;

considerate le particolari caratteristiche del territorio comunale di Livorno, rientrante nel Piano specifico di prevenzione A.I.B. approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 1440 del 25/11/2019, nonché l'esigenza di un maggior controllo sul territorio comunale al fine di prevenire gravi pericoli per l'incolumità pubblica, derivanti dal rischio incendi boschivi di interfaccia;

dato, pertanto, atto che si intende stipulare anche per la stagione estiva 2026, con le associazioni di volontariato di protezione civile del Comune di Livorno ricomprese nell'elenco del CVT, apposita convenzione integrativa per mantenere una piena operatività sul territorio comunale e, nello specifico, per l'attuazione delle operazioni di pattugliamento e della reperibilità per l'avvistamento, l'assistenza allo spegnimento e la eventuale bonifica di aree colpite da incendio;

dato, altresì, atto che la durata della convenzione integrativa comunale viene allineata con la durata annuale della sopra citata convenzione regionale, con limite ultimo al 31/12/2026;

preso atto che, tra le associazioni di volontariato di protezione civile che operano nell'ambito del CVT, le uniche due associazioni nel seguito indicate risultano competenti per il territorio comunale di Livorno:

- Società Volontaria di Soccorso Pubblica Assistenza, aderente al movimento A.N.P.A.S. (C.F. 80004600492) con sede in Livorno, Via S. Giovanni n. 30 (di seguito S.V.S.);
- Venerabile Confraternita di Misericordia di Santa Maria del Suffragio di Montenero (C.F. 80007730494), con sede in Livorno, Via di Montenero 201 (di seguito Misericordia di Montenero);

visto lo schema di convenzione comunale, integrativa della convenzione regionale, per attività di antincendio boschivo nel territorio del Comune di Livorno, stagione estiva 2026, da stipulare con S.V.S. e Misericordia di Montenero, e ritenuto di approvarlo (allegato parte integrante del presente atto, composto da schema di convenzione e allegata modulistica per la rendicontazione);

dato atto che, al fine di mantenere un'efficiente organizzazione A.I.B. sul territorio comunale di Livorno, alle associazioni di volontariato sopra indicate sarà riconosciuto un rimborso delle spese da liquidarsi dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa volta ad attestare le spese effettivamente sostenute, e comunque nel limite massimo del budget assegnato a ciascuna associazione, sulla base di quanto previsto dalla normativa in materia di volontariato, e con riferimento a quanto stabilito nella convenzione integrativa di cui trattasi;

dato, altresì, atto che, in ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 191 "Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese" del TUEL, le risorse finanziarie da destinare alle associazioni di volontariato più sopra richiamate a titolo di rimborso delle spese di cui all'art. 8 dello schema di convenzione sostenute durante il periodo ordinario di operatività della convenzione così come definito all'art. 6 della stessa, risultano pari ad **€ 8.000,00** e trovano copertura finanziaria al Cap. **11724** "Trasferimenti per attività di antincendio boschivo", del **PEG 2026-2028**, annualità **2026**, Codice Piano Finanziario **1.04.04.01.000**;

rilevata la necessità di impegnare la somma complessiva di **€ 8.000,00**, al **Cap. 11724** "Trasferimenti per attività di antincendio boschivo", Codice Piano Finanziario **1.04.04.01.001**, **PEG 2026-2028**, annualità **2026**, come nel seguito specificato:

- quanto ad **€ 4.000,00** da impegnarsi per la Società Volontaria di Soccorso Pubblica Assistenza, aderente al movimento A.N.P.A.S. (C.F. 80004600492) con sede in Livorno, Via S. Giovanni n. 30 (S.V.S. - codice anagrafico beneficiario 5183);
- quanto ad **€ 4.000,00**, da impegnarsi per la Venerabile Confraternita di Misericordia di

Santa Maria del Suffragio di Montenero (C.F. 80007730494), con sede in Livorno, Via di Montenero 201 (Misericordia di Montenero – codice anagrafico beneficiario 49333);

dato atto che, per le attività che saranno svolte negli eventuali periodi di estensione della validità della convenzione (così come definiti all'art. 6 dello schema di convenzione), sarà riconosciuto un contributo giornaliero, determinato proporzionalmente al budget assegnato a ciascuna associazione per le attività svolte durante il periodo ordinario di operatività della convenzione, per rimborsare le spese effettivamente sostenute;

dato atto che la richiesta di rimborso delle spese sostenute durante gli eventuali periodi di estensione dovrà essere presentata a partire dal 01/02/2027;

preso atto delle comunicazioni relative al Conto dedicato, presentate dalle associazioni sopraindicate, in ottemperanza all'art. 3 della Legge n. 136/2010 “*Tracciabilità dei flussi finanziari*” (allegati parte non integrante del presente provvedimento);

dato atto della regolarità contributiva delle associazioni sopraindicate attestata con DURC rilasciato da INAIL, come nel seguito specificato (allegati parte non integrante del presente provvedimento):

Associazione	Data e protocollo	Scadenza
associazione Società Volontaria di Soccorso Pubblica Assistenza (C.F. 80004600492)	11/05/2026 Prot. n. 54078672	08/09/26
associazione Venerabile Confraternita di Misericordia di Santa Maria del Suffragio di Montenero (C.F. 80007730494)	12/02/2026 Prot. n. 52830257	12/06/26

dato atto che i rimborsi spese di cui trattasi non sono cumulabili con altre tipologie di sovvenzioni e contributi – di qualsiasi natura e provenienza – erogati per le medesime spese;

vista la nota dei Servizi Finanziari Prot. n. 21977 del 19/02/2021 in materia di trattamento fiscale dei contributi erogati dall'Ente;

considerato che in fase istruttoria sono stati acquisiti tutti gli elementi necessari al corretto inquadramento fiscale del contributo economico per rimborso spese in questione, anche con l'ausilio del modello di cui alla nota sopra citata, compilato e sottoscritto dalle associazioni di volontariato destinatarie del rimborso spese e trasmesso all'Ufficio scrivente (allegati al presente atto come parte non integrante);

considerato pertanto che la natura della somma da erogare, di cui al presente atto, è quella di un contributo fuori campo Iva e che si procede alla non applicazione della ritenuta del 4% a titolo di acconto IRES, con l'obbligo di rivalsa, (ai sensi dell'art. 28, comma 2, del DPR n. 600/73), ricorrendo la seguente fattispecie: trattasi di associazioni di volontariato non svolgenti attività di tipo commerciale, non soggette all'applicazione di alcuna ritenuta fiscale ai sensi dell'art. 16, comma 1, D. Lgs. n. 460/97;

dato atto che le attività di cui trattasi sono escluse dall'obbligo di richiesta del CIG, in quanto vengono svolte nell'ambito di convenzioni, stipulate con organismi senza scopo di lucro, che prevedono esclusivamente rimborsi spese non forfettari dietro presentazione di documentazione idonea ad attestare le spese effettivamente sostenute;

visto il Decreto Legislativo n. 1 del 02/01/2018 “*Codice della Protezione Civile*” e s.m.i. ed in particolare:

- l'art. 3, comma 3, che sancisce il principio di sussidiarietà nell'articolazione di base dell'esercizio della funzione di protezione civile a livello territoriale;
- l'art. 4, che, al comma 1, individua le componenti del servizio nazionale di protezione civile, tra cui rientrano le regioni e gli enti locali, mentre, al comma 2, dispone che le componenti del servizio nazionale possono stipulare convenzioni con le strutture operative di cui all'art. 13;
- l'art. 11 che definisce le funzioni delle regioni nell'ambito del servizio nazionale di protezione civile, tra cui rientra, alla lettera “m”, lo spegnimento degli incendi boschivi;
- l'art. 12, comma 2, lettera h), secondo cui i comuni assicurano le attività di protezione civile anche attraverso l'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, più sopra richiamato;
- l'art. 13, che, al comma 1, individua le strutture operative del servizio nazionale di protezione civile, tra cui rientra, come esplicitato alla lettera e), il volontariato organizzato di protezione civile;
- l'art. 16, che definisce le tipologie dei rischi di protezione civile tra cui rientrano gli incendi boschivi;

vista la Legge Regionale Toscana n. 45 del 25/06/2020 “*Sistema regionale della Protezione civile e disciplina delle relative attività*”, con particolare riferimento all'art. 10;

visto il vigente Piano di Protezione Civile Comunale, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 128 del 30/06/2021, e successivi aggiornamenti di cui, in ultimo, la Delibera di Giunta Comunale n. 953 del 30/12/2024;

visto il Regolamento del Servizio di Protezione Civile Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 157 del 07/09/2022;

viste la Legge quadro in materia di incendi boschivi (Legge n. 353/2000 e s.m.i.) e le relative Linee guida (D.P.C.M. 20 dicembre 2001) che forniscono alle Regioni gli indirizzi per predisporre gli atti di tutela del patrimonio boschivo dagli incendi, rimandando l'emanazione di norme applicative a leggi specifiche delle amministrazioni competenti;

vista la Legge della Regione Toscana n. 39 del 21/03/2000 “*Legge forestale della Toscana*” e s.m.i. ed il relativo Regolamento forestale della Toscana (D.P.G.R. n. 48/R del 08/08/2003) ed in particolare:

- l'art. 70, comma 3, secondo cui le attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi possono essere affidate anche ai comuni;
- l'art. 70 *ter*, che definisce le specifiche competenze dei comuni in ambito di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi stabilendo in particolare, al comma 1, lettera a) che, sulla base delle indicazioni contenute nel Piano A.I.B., adottato ai sensi dell'art. 74 della medesima legge

regionale, i comuni concorrono alle attività di prevenzione e lotta attiva in ambito A.I.B. regionale, anche attraverso convenzioni con le associazioni di volontariato di cui all'articolo 71, comma 2, sempre della medesima legge regionale;

- l'art. 71, comma 2, che fa specifico richiamo alle associazioni di volontariato di protezione civile che sottoscrivono, sulla base della normativa – anche regionale – vigente in materia di volontariato, apposita convenzione per la prevenzione e la lotta attiva agli incendi boschivi;
- gli artt. 74 e 74 *bis*, sulla base dei quali sono adottati il Piano Operativo Antincendi Boschivi AIB regionale e i piani specifici di prevenzione AIB;

visto il vigente Piano Operativo Antincendi Boschivi A.I.B. della Regione Toscana 2023-2025, approvato, ai sensi dell'art. 74 della L.R. Toscana n. 39/2000, con Deliberazione di Giunta Regionale Toscana n. 187 del 27/02/2023, successivamente prorogato fino al 31/12/2026 con Deliberazione di Giunta Regionale Toscana n. 1702 del 15/12/2025;

dato atto che, annualmente, ai sensi di quanto previsto all'art. 70 della Legge Regionale n. 39/2000, viene approvato il Programma Operativo Territoriale A.I.B. per la provincia di Livorno, all'interno del quale viene descritta l'organizzazione A.I.B. in ambito locale anche in relazione al territorio comunale di Livorno;

dato atto che, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 74, comma 1, lettera *b bis*), e 74 *bis* della L.R. Toscana n. 39/2000, con Delibera di Giunta Regionale n. 1440 del 25/11/2019, è stato approvato il Piano specifico di prevenzione AIB, per il comprensorio territoriale "Area Colline Livornesi", ricadente nell'ambito territoriale dei Comuni di Livorno e Rosignano Marittimo;

visto il Decreto Legislativo n. 117 del 03/07/2017, avente ad oggetto "*Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*" ed in particolare l'art. 56, secondo cui le Amministrazioni pubbliche, sulla base dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia ed efficienza, sanciti all'art. 55 del medesimo decreto legislativo, nell'assicurare il coinvolgimento attivo degli Enti del Terzo Settore, attraverso forme di co-programmazione, co-progettazione e accreditamento, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato convenzioni finalizzate allo svolgimento, in favore di terzi, di attività o servizi di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato, e tali convenzioni possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato delle spese effettivamente sostenute e documentate;

richiamato il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31/03/2021, con cui sono state adottate le linee guida sul rapporto tra pubbliche amministrazioni ed enti del Terzo settore, di cui agli articoli 55 – 57 del sopra richiamato Decreto Legislativo n. 117/2017;

vista la Legge Regionale Toscana n. 65 del 22/07/2020, "*Norme di sostegno e promozione degli enti del Terzo settore toscano*" e s.m.i. e richiamati, in particolare:

- gli artt. 3, 11 e 13 che, nel ribadire il principio di sussidiarietà, normano, a livello territoriale, le modalità di coinvolgimento attivo degli enti del terzo settore;
- l'art 15, secondo cui gli enti locali, nelle materie di competenza regionale, possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato specifiche convenzioni che possono prevedere esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;

visto il Regolamento relativo ai rapporti con le associazioni ed altri soggetti del terzo settore, approvato dal Comune di Livorno con Delibera di C.C. n. 161 del 06/07/2017;

visto il Regolamento relativo ai rapporti con enti del terzo settore, soggetti senza scopo di lucro e volontari individuali, approvato dal Comune di Livorno con Delibera di C.C. n. 50 del 11/04/2024;

visto il Decreto Legislativo n. 267, del 18 agosto 2000 *“Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”* e s.m.i. ed in particolare l’art. 3, comma 5, ultimo disposto, secondo cui *“I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali”*;

vista la Legge n. 241/1990 e s.m.i., *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*, con particolare riferimento alle disposizioni contenute agli artt. 1, comma 1 *bis*, 11 e 12;

visto il D. Lgs. n. 33/2013 recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*, con particolare riferimento all’art. 26 *“Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati”*, secondo cui le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

richiamata, altresì, la Delibera ANAC n. 468 del 16/06/2021, in merito agli obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013, nonché la Circolare del Segretario Generale Prot. n. 127588 del 21/10/2021, sulle indicazioni operative per la pubblicazione degli atti di cui trattasi;

ritenuto necessario, ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art. 26, commi 1, 2 e 3, del D. Lgs. n. 33/2013, pubblicare l’atto di cui trattasi sul sito istituzionale del Comune di Livorno, nell’area dedicata della sezione *“amministrazione trasparente”*;

dato atto che il Responsabile del procedimento di cui trattasi, ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i., Capo II (artt. 4-6 *bis*) è l’Ing. Jacopo Tamberi in qualità di Responsabile dell’Ufficio Protezione civile ed assistenza alla popolazione, a cui è stato conferito detto incarico con Determinazione n. 589 del 29/01/2025, nonché attribuita la delega interorganica delle funzioni gestionali con Provvedimento n. 1445 del 25/02/2025;

attestato che, in attuazione dell’articolo 6 *bis* della L. 241/1990 e s.m.i., come modificata dalla L. 190/2012 e dell’art. 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. 62/2013, è stata rilasciata dal Responsabile del procedimento, la dichiarazione di assenza di conflitto d’interessi e che la stessa è conservata agli atti del fascicolo del procedimento di cui trattasi;

dato atto che il sottoscritto Ing. Lorenzo Lazzerini, Dirigente del Settore Protezione Civile, a cui è stato conferito detto incarico con Ordinanza Sindacale n. 293 del 25/07/2024 e successive Ordinanze Sindacali di integrazione di cui in ultimo l’Ordinanza Sindacale n. 26 del 27/01/2026, mediante la sottoscrizione del presente atto, dichiara, con riferimento alla propria persona,

l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i., come integrata dalla L. 190/2012 e dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con DPR 62/2013 ed attesta, attraverso la medesima sottoscrizione, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Livorno, approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 1035 del 30/12/2025, l'insussistenza, per tutti i soggetti che hanno partecipato all'attività procedimentale, delle condizioni per le quali è previsto l'obbligo di astensione, secondo la procedura di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo 10;

dato, altresì, atto del rispetto della normativa sulla privacy (REG UE 679/2016, D. Lgs.196/2003 e s.m.i.) in relazione alla redazione del presente atto nonché con riferimento ai suoi allegati;

dato atto della Delibera di Giunta Comunale n. 44 del 27/01/2026 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026-2028, che indica gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa, nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione;

visto il D. Lgs. 267/2000, di approvazione del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali ed, in particolare l'art. 183 comma 7, che prevede che gli atti dirigenziali d'impegno di spesa divengano esecutivi con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal responsabile del servizio finanziario;

verificato, dal responsabile della spesa che adotta il presente provvedimento, quanto stabilito nell'art. 183 comma 8 del suddetto D. Lgs n. 267/2000;

visto il D. Lgs. n. 267/2000, T.U.E.L. e s.m.i. con particolare riferimento alle funzioni ed alla responsabilità della dirigenza (art. 107) e ravvisata la propria competenza all'adozione dell'atto di cui trattasi;

acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso sul presente atto, come previsto dall'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

visti:

- la Deliberazione di G.C. n. 452 del 17/06/2025 avente ad oggetto *“Riorganizzazione dell’Ente – Approvazione nuova macrostruttura e macro funzioni dirigenziali”*;
- la Determinazione del Direttore Generale n. 9559 del 26/11/2025, avente ad oggetto *“Modifica funzionigramma approvato con Determinazione n. 5180 del 01/07/2025”*;
- l’Ordinanza Sindacale n. 26 del 27/01/2026, di aggiornamento degli incarichi dirigenziali, anche relativamente al quadro delle sostituzioni in caso di assenza o impedimento dei dirigenti titolari;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 164 del del 29/09/2025, con la quale è approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028, nel quale sono individuati gli obiettivi strategici per linee di mandato e gli obiettivi operativi di durata triennale per Missione e Programma relativi a ciascun centro di responsabilità;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 247 del 19/12/2025, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 248 del 19/12/2025, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2026/2028;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 1016 del 23/12/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026/2028;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 27/01/2026 di approvazione del Piano

DETERMINA

1. **di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di approvare**, per tutto quanto esposto in narrativa e qui richiamato, lo schema di convenzione comunale, integrativa di convenzione regionale, per le attività di antincendio boschivo nel territorio del Comune di Livorno, stagione estiva 2026 (allegato parte integrante, composto da schema di convenzione e allegata modulistica per la rendicontazione) ai fini della stipula con le associazioni di seguito indicate:
 - Società Volontaria di Soccorso Pubblica Assistenza, aderente al movimento A.N.P.A.S. (C.F. 80004600492) con sede in Livorno, Via S. Giovanni n. 30;
 - Venerabile Confraternita di Misericordia di Santa Maria del Suffragio di Montenero (C.F. 80007730494), con sede in Livorno, Via di Montenero 201;
3. **di dare atto** che, in ottemperanza alle previsioni di cui all'art. 191 "Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese" del TUEL, le risorse finanziarie da destinare alle associazioni di volontariato a titolo di rimborso delle spese di cui all'art. 8 dello schema di convenzione sostenute durante il periodo ordinario di operatività della convenzione così come definito all'art. 6 della stessa, risultano pari ad € **8.000,00** e trovano copertura finanziaria al Cap. **11724** "Trasferimenti per attività di antincendio boschivo", del **PEG 2026-2028**, annualità **2026**, Codice Piano Finanziario 1.04.04.01.001;
4. **di impegnare** le su indicate risorse finanziarie, al Cap. **11724** "Trasferimenti per attività di antincendio boschivo", del **PEG 2026-2028**, annualità **2026**, Codice Piano Finanziario **1.04.04.01.001**, come nel seguito specificato:
 - quanto ad € **4.000,00** da impegnarsi per la Società Volontaria di Soccorso Pubblica Assistenza, aderente al movimento A.N.P.A.S. (C.F. 80004600492) con sede in Livorno, Via S. Giovanni n. 30 (S.V.S. - **codice beneficiario 5183**);
 - quanto ad € **4.000,00**, da impegnarsi per la Venerabile Confraternita di Misericordia di Santa Maria del Suffragio di Montenero (C.F. 80007730494), con sede in Livorno, Via di Montenero 201 (Misericordia di Montenero – **codice beneficiario 49333**);
5. **di dare atto** che il programma dei conseguenti pagamenti, derivanti dagli impegni di spesa di cui al precedente capoverso, è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio ex art 183 comma 8 del TUEL;
6. **di dare atto** che per le attività che saranno svolte negli eventuali periodi di estensione della validità della convenzione (così come definiti all'art. 6 dello schema di convenzione), sarà riconosciuto un contributo giornaliero, determinato proporzionalmente al budget assegnato a ciascuna associazione per le attività svolte durante il periodo ordinario di operatività della

convenzione, per rimborsare le spese effettivamente sostenute;

7. **di dare atto** che la richiesta di rimborso delle spese sostenute durante gli eventuali periodi di estensione dovrà essere presentata entro il 31/10/2026 con eventuale atto di impegno della relativa spesa, previa verifica della disponibilità di risorse necessarie al finanziamento delle suddette spese, entro il 30/11/2026;
8. **di trasmettere**, ai sensi dell'articolo 191, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, il presente provvedimento, a mezzo email ordinaria, alle organizzazioni di volontariato richiamate al punto 2 del presente dispositivo;
9. **di trasmettere**, ai sensi dell'art. 183 comma 7, del D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000, il presente atto al Settore Servizi Finanziari affinché sia integrato con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai fini della sua esecutività;
10. **di provvedere**, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 26, commi 1, 2 e 3, del D. Lgs. n. 33/2013, alla pubblicazione del presente atto, comprensivo degli allegati, sul sito istituzionale del Comune di Livorno, nell'area dedicata, della sezione "amministrazione trasparente";
11. **di dare atto** che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della L. 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso, da chiunque vi abbia interesse, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo della Regione Toscana, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio comunale on line, o alternativamente ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni, dal medesimo termine;
12. **di dare atto** che, in sede di sottoscrizione della convenzione di cui trattasi, potranno essere apportate alla stessa eventuali modifiche non sostanziali;
13. **di dare atto** che il presente provvedimento, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line, per la durata di 15 gg, in attuazione di quanto previsto all'art. 4 del Disciplinare per la gestione dell'Albo Pretorio on-line (approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 10/2012).

Il presente atto è firmato digitalmente, ai sensi art. 21, D. Lgs. 82/2005, dal Dirigente del Settore Protezione Civile, Ing. Lorenzo Lazzerini.

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE

LORENZO LAZZERINI / ArubaPEC

S.p.A.

Contrassegno Elettronico

TIPO CONTRASSEGNO: QR Code

IMPRONTA (SHA-256): e25191b84f0cdeb7230c8e01ab70301e8e4d7c506986a1f05b748716ecb66e35

Firme digitali presenti nel documento originale

LORENZO LAZZERINI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Determinazione N.4606/2026

Data: 05/06/2026

Oggetto: CONVENZIONE COMUNALE, INTEGRATIVA DI CONVENZIONE REGIONALE, PER LE ATTIVITÀ DI ANTINCENDIO BOSCHIVO NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LIVORNO, ANNUALITÀ 2026. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE ED IMPEGNO DI SPESA.



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=9d9051dc43de4e22_p7m&auth=1

ID: 9d9051dc43de4e22